



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/04/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 17:30, sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Nominativo		Nominativo	
PIERMATTEI ROSA	P	CAPRADOSSI ALBERTO	P
ORLANDANI JACOPO	P	BONCI LUCA	P
PEZZANESI MICHELA	P	AMICI PAOLO	P
PAOLONI PAOLO	A	ANTOGNOZZI TARCISIO	P
BIANCONI VANNA	P	GAZZELLINI TIZIANA	P
BIANCHI VALTER	P	BRAVI DEBORA	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	P
GRANATA SANDRO	P	ARONNE ALESSANDRA	P
DOMIZI MARIA-TERESA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 1. Presenti n. 16.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Scuderini Venanzio.
Assume la presidenza il sig. Sandro Granata , PRESIDENTE.

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Bianchi Valter, Amici Paolo, Aronne Alessandra



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta dal comma 641 al comma 668 e seguenti per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) della IUC;
- Che l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha espressamente stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)" e, prosegue al comma 780, in cui si dispone che "Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI";

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono



attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e le regole della sua applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per gli anni dal 2022 al 2025;

VISTO il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, approvato con delibera dell’assemblea ATA 3 Macerata n. 2/2022 del 10.05.2022 recante *“Approvazione proposta di predisposizione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 da presentare all’ARERA ai fini dell’approvazione definitiva ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021.”*;

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera esecutiva;

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;



CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999 e ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà anche per l'anno 2023, così come finora avvenuto sin dalla sua istituzione;

CONSIDERATO inoltre che il comune di San Severino Marche è incluso nel cratere sismico in quanto è stato fortemente interessato dai gravi eventi sismici del 2016 che hanno prodotto rilevanti danni al patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale con numerose inagibilità e conseguente perdita di gettito tributario, inclusa la TARI;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 43 del 26/05/2022 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'esercizio 2022 e dato atto che le stesse risultano congrue ed adeguate a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio così come definiti nel Piano economico finanziario approvato dall'assemblea dell'ATA 3 Macerata con delibera n. 2/2022 del 10.05.2022, anche in considerazione del ristoro della perdita di gettito TARI degli immobili inagibili;

VISTO che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2022-2025:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 2021 (cd. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- nel decreto legge "aiuti" si prevede che nel caso in cui il bilancio di previsione del comune sia approvato in data successiva al 30 aprile anche le delibere ed i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale data;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 267/2000 al 31 dicembre dell'esercizio precedente, è stato inizialmente prorogato al 31 marzo 2023 con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e da ultimo prorogato al 31 maggio 2023 con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000, della Legge 147/2013, comma 683 e della Legge 296/2006, articolo 1, commi 142 e 156;



VISTO il parere favorevole unanime espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 24.04.2023 con verbale n. 02/2023;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che in conferenza dei Capigruppo è stato deciso di unificare la relazione e la conseguente discussione del presente punto all'Ordine del Giorno e del successivo, in quanto vertono sullo stesso argomento e precisamente "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023." e "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.", precisando che per quanto concerne le dichiarazioni di voto e la votazione queste saranno effettuate singolarmente per ciascun punto.

Il Presidente del Consiglio Comunale cede, quindi, la parola al Sindaco Piermattei per l'illustrazione dei suddetti punti all'Ordine del Giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Antognozzi, Borioni e del Sindaco Piermattei.

(Alle ore 20:10 esce dall'aula l'Assessore Orlandani. Consiglieri presenti n. 15).

Ascoltati gli interventi, per dichiarazione di voto, dei Consiglieri Borioni, Antognozzi e Bonci.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 15
Astenuti	n. 5 (Antognozzi, Gazzellini, Bravi, Borioni, Aronne)
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto del Piano economico finanziario del ciclo integrato dei rifiuti del comune di San Severino Marche così come predisposto per il periodo regolatorio 2022/2025, validato e approvato dall'Assemblea dell'ATA 3 Macerata con delibera n. 2/2022 del 10/05/2022 quale Ente Territorialmente Competente, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.



3. Di approvare per l'anno 2023 le seguenti tariffe TARI:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	0,47	1,31	1,78
FASCIA B	2	0,47	1,55	2,02
FASCIA C	3	0,47	1,70	2,17
FASCIA D	4	0,47	1,82	2,29
FASCIA E	> 5	0,47	1,92	2,39

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,66	1,08	1,74
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	1,08	1,74
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,66	0,81	1,47
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,66	1,08	1,74
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	1,35	2,01
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	1,80	2,46
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,66	3,59	4,25
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66	1,80	2,46
9	Discoteche, night club	0,66	1,08	1,74
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,66	4,49	5,15
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,66	2,24	2,90
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,66	2,24	2,90
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,66	2,24	2,90
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,66	1,80	2,46
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,66	6,73	7,39
16	Bar, caffè, pasticceria	0,66	6,73	7,39



Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,66	5,39	6,05
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,66	5,39	6,05
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	1,80	2,46

4. Di dare atto che nella programmazione di Bilancio la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal PEF allegato viene assicurata dai relativi proventi tributari e dal ristoro della perdita di gettito degli immobili resi inagibili dal sisma del 2016.
5. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
6. Di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15

Astenuti n. 5 (Antognozzi, Gazzellini, Bravi, Borioni, Aronne)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Città di San Severino Marche

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sandro Granata

IL SEGRETARIO GENERALE
Scuderini Venanzio